

18/3/2021

[https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?\\_v\\_=v4r2b64.20210208\\_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=92738&bo...](https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.20210208_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=92738&bo...)

Da "STUDIO LEGALE ALONGI" <avv.ClaudioAlongi@legalmail.it>

A "serviziausiliarisicilia" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data giovedì 18 marzo 2021 - 13:50

---

**Riscontro nota prot. n. 2450/U del 12.02.2021 e 3252/U del 01.03.2021**

Rimetto in allegato alla presente nota di riscontro alla richiesta di parere in oggetto.

Cordiali saluti

F.to Avv. Claudio Alongi

---

**Allegato(i)**

LETTERA RISCONTRO RICHIESTA PARERE 17.03.2021.pdf (178 KB)

## *Studio Legale Alongi*

---

*Avv. Claudio Alongi*

Patrocinante in Cassazione

*Avv. Rosalia Cocuzza*

*Avv. Giuseppe Lupo*

Palermo li 16.03.2021

**Spett.le Soc.  
Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.  
c.a. Presidente  
Piazza Castelnuovo n. 35  
90141 Palermo**

Oggetto: Riscontro richiesta parere prot. n. 2450/U del 12.02.2021 e 3252/U dell'01.03.2021 – S.A.S. s.c.p.a. / Cottone Vincenzo e Farina Giovanni.

Riscontro con la presente la richiesta di parere cui in oggetto e nel riportarmi integralmente a quanto già rassegnato con le precedenti note del 23.03.2018, 17.04.2019 e 30.07.2020 i cui contenuti devono intendersi integralmente ribaditi e confermati, rassegno quanto segue:

Con la sentenza **n. 810/2018**, a definizione del primo grado di giudizio, il G.L. dr. D. Martino, recependo pedissequamente la giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi nel corso degli anni con specifico riguardo al trasferimento di azienda intervenuto in data 01.11.2012 tra Multiservizi e S.A.S. mediante l'assunzione dell'intero organico destinatario delle procedure di licenziamento collettivo ex L. n. 223/1991, ha dichiarato *“la persistenza dei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti dai ricorrenti con Multiservizi S.p.A. ed il loro diritto al mantenimento del trattamento giuridico ed economico in precedenza goduto”*.

Con il ricorso in appello **R.G. 966/2018**, lo scrivente ha dedotto, tra l'altro, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che anche il Cottone ed il Farina facessero parte dell'unità produttiva organizzata oggetto di trasferimento in favore di S.A.S. s.c.p.a..

Al riguardo ha evidenziato che i ricorrenti Cottone, Farina e Zagarella non erano utilizzati nell'espletamento dei servizi ausiliari affidati dall'amministrazione regionale a Multiservizi e per questo motivo avevano continuato a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di Multiservizi S.p.A. fino alla data del **23.09.2013**.

Ha dedotto, infine, che la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. per l'espletamento dei nuovi servizi ausiliari affidati *in house* si è avvalsa dalla propria organizzazione aziendale, preesistente già dal 1998, limitandosi nel corso degli anni ad adeguarla ai servizi ulteriori che l'amministrazione regionale ha di volta in volta affidato.

Sulla scorta delle riportate circostanze e deduzioni ha chiesto all'adita Corte di Appello di ricostruire il fatto, diversamente da come erroneamente operato dal Giudice di primo grado, dichiarando che l'assunzione dei tre ricorrenti non poteva essere inquadrata nell'ambito della cessione del ramo di azienda intervenuto tra Multiservizi e S.A.S. s.c.p.a. e conseguentemente disporre la riforma integrale della sentenza impugnata con il conseguente rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato.

Con la sentenza n. **652/2020** la Corte di Appello ha condiviso la richiamata censura della società appellata ritenendo che al *"fenomeno traslativo sono stati palesemente estranei gli odierni appellati che, come è pacifico, hanno proseguito il rispettivo rapporto di lavoro con Multiservizi fino al 23 settembre 2013. Essi dunque non hanno fatto parte dell'entità economica costituita dal complesso organizzato di lavoratori subordinati stabilmente adibiti all'espletamento dei compiti prima espletati da Multiservizi e, il 1/11/2012, acquisiti da SAS, trasferita a SAS. L'affermazione secondo cui il fenomeno traslativo non si sarebbe esaurito il giorno 1/11/2012, con il trasferimento della unità produttiva organizzata, ma il 25 settembre 2013, con l'assunzione dei ricorrenti, licenziati da Multiservizi il precedente 23 settembre, è rimasta poi priva di riscontro probatorio laddove non risulta che SAS fosse priva dell'apparato amministrativo a livello dirigenziale in attesa di essere costituito con l'assunzione /trasferimento dei ricorrenti; anzi tale asserzione è stata sostanzialmente smentita dalla disposizione di "distacco temporaneo" che ha interessato gli appellati il 20/3/2012 provvedimento per sua natura volto ad implementare una dotazione organica solo insufficiente in relazione alla gestione amministrativa ("servizio paghe e contributi") di una organizzazione aziendale già in essere e funzionante. Pertanto essendo stati gli appellati legittimamente assunti ex novo nel mese di settembre nessuna rivendicazione retributiva e classificatoria possono vantare con riferimento al cessato rapporto di lavoro con Multiservizi"*.

Avverso la citata sentenza gli appellati hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi pregevolmente articolati ed argomentati.

La società si è costituita in giudizio con controricorso, rimarcando l'autorevolezza della pronuncia della locale Corte e la inammissibilità ed infondatezza dei motivi di censura dell'impugnata sentenza in quanto afferenti valutazioni di merito non sindacabili dai giudici di legittimità.

Non può trascurarsi, però, la circostanza che la Corte di Appello in numerose pronunce aveva dichiarato il diritto di ex dipendenti precari della Multiservizi al transito in S.A.S. s.c.p.a. ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. ritenendoli inclusi nel fenomeno traslativo, nonostante i loro rapporti di lavoro fossero cessati in precedenza e quindi non in essere alla data dell'01.11.2012.

Tali pronunce sono state puntualmente confermate dalla Corte di Cassazione con il rigetto dei ricorsi proposti dalla S.A.S. s.c.p.a

I citati lavoratori *ex interinali Multiservizi* sono stati considerati dipendenti di Codesta società pur non essendo immediatamente transitati l'01.11.2012, in virtù della giurisprudenza di merito e legittimità, non condivisa dallo scrivente, che ha qualificato il fenomeno come trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c..

Segnatamente, è stato ritenuto, che essendo transitato l'intero organico della Multiservizi alla S.A.S., anche i lavoratori non inclusi inizialmente nel novero dei soggetti il cui rapporto è passato alla società in indirizzo avessero diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Da quanto rappresentato, consegue che la Corte di Cassazione, richiamando precedenti pronunciamenti, potrebbe anche ritenere condivisibili alcune delle censure mosse annullando la sentenza impugnata.

L'eventuale annullamento della sentenza con accoglimento del ricorso dei sigg.ri Cottone e Farina esporrebbe la società al pagamento di ingentissime somme per le differenze retributive maturate tra l'inquadramento attribuito al momento dell'assunzione, rispettivamente di funzionario direttivo ed istruttore direttivo, e quello giudizialmente stabilito di dirigenti di seconda fascia, con decorrenza dalla data di assunzione, considerato che Codesta società non ha ottemperato alla sentenza di primo grado né ha proceduto alla ottemperanza e contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, limitandosi solo per un breve periodo e fino alla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello a riconoscere il trattamento economico della fascia dirigenziale.

Il pregiudizio economico-finanziario che deriverebbe alla società dall'eventuale accoglimento del ricorso sarebbe rilevantisimo, stante l'entità delle differenze dei trattamenti economici tra il comparto non dirigenziale e quello dirigenziale del C.C.R.L. della regione siciliana e degli Enti di cui

all'art. 1 L.r. n. 10/2000, per cui la ricerca di una soluzione transattiva appare assolutamente auspicabile.

In tale ottica, Codesta società potrebbe riconoscere ai ricorrenti la qualifica dirigenziale, sempre che non vi ostino specifiche direttive e disposizioni del governo regionale, e valutare il riconoscimento di una somma forfettaria omnicomprensiva per le differenze retributive maturate nella misura che sarà ritenuta equa.

Di converso, non appare accoglibile la richiesta del riconoscimento della R.I.A. considerato che alla stessa ostano oltre al dettato normativo di cui all'art. 31 L.r. n. 6/1997 e art. 64 L.r. 12.08.2014 n. 21 anche le specifiche direttive del governo regionale ed in particolare la delibera n. 247/2012 con la quale Codesta società è stata autorizzata ad assumere il personale ex Multiservizi attribuendogli il trattamento economico previsto dal C.C.R.L. con esclusione quindi di eventuali superminimi, assegni *ad personam* etc.

Le richiamate direttive sono state, peraltro, recepite puntualmente nell'accordo sindacale del 27.07.2012 evocato dagli stessi giudici.

In ultimo, non può non evidenziarsi che l'insussistenza di ogni diritto alla R.I.A. è stato ripetutamente affermato dal Tribunale di Palermo e confermato dalla locale Corte in numerose pronunce con orientamento consolidato ed uniforme (per tutte: Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro sent. n. 32/2019 del 10.01.2019; Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro sent. n. 1566/2018; Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro sent. n. 1072/2018; Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro sent. n. 273/2021 del 04.03.2021; Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro sent. 230 del 23.02.2021; Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro sent. n. 7/2020 del 05.03.2020; Corte di Appello di Palermo, sent. n. 88/2020 del 06.03.2020).

Confidando di avere esaustivamente riscontrato la richiesta in oggetto, resto a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento e colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Avv. Claudio Alongi